



## **Decreto Dirigenziale n. 115 del 25/10/2010**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI AVERSA (CE) - FARMACIA URBANA 2<sup>a</sup> SEDE FARMACEUTICA UBICATA ALLA VIA SANFELICE, NR.8 TITOLARE DOTT.SSA CAROLINA PRAGLIOLA - SOSPENSIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.27 SAN/STAP - CE DEL 21.02.2006 E CONTESTUALE CHIUSURA DELLA FARMACIA.

## IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Funzionario Responsabile della P.O.U.C.

**PREMESSO** che, con Decreto Dirigenziale n. 27 SAN/STAP – CE del 21.02.2006, la dott.ssa Carolina Pragliola, farmacista, nata ad Aversa (CE) il 06.09.1968, ed ivi residente alla P.zza Ferrovia, nr. 4 – c.f. PRG CLN 68P46 A512O -, è stata autorizzata a gestire quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L. 362/91 e art.12 L. 475/68, la farmacia urbana 2<sup>a</sup> sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Aversa (CE), ubicata alla Via Sanfelice, nr. 8

### VISTI:

- a. la nota n. 301 del 01.10.2010, dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, acquisita al prot. n. 803062 del 06.10.2010 di questo Settore, con la quale si comunica, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 221/1950, che, con provvedimento datato 16.09.2009, il Consiglio Direttivo dell'Ordine della Provincia di Caserta ha inflitto alla dott.ssa Carolina Pragliola, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni 30 (trenta);
- b. la decisione della Commissione Centrale per esercenti le Professioni Sanitarie n. 8 del 12.04.2010, che respinge il ricorso proposto dalla dott.ssa Carolina Pragliola, domiciliata presso la Farmacia "Edda Diana" in Aversa (CE), avverso la delibera dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Caserta del 16.09.2009, con la quale le è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per giorni 30 (trenta);

### RILEVATO:

- a. che con nota di prot.n. 26543 del 4/10/2010 il Direttore dell'Unità Operativa Complessa farmaceutica territoriale dell'A.S.L. di Caserta acquisita al prot. n. 794399 del 04.10.2010 del Settore, con la quale veniva trasmessa, per conoscenza, la notifica - avvenuta in data 1.10.2010 - del provvedimento disciplinare inerente la sospensione della dott.ssa Carolina Pragliola dall'esercizio professionale, e la conseguente chiusura immediata della farmacia urbana 2<sup>a</sup> sede del Comune di Aversa di cui è titolare, per giorni 30, fino al 3 novembre 2010 incluso;
- b. che con lettera di prot.n. 2010.819518 del 12/10/2010, inviata per conoscenza alla Dott.ssa Pragliola, questo Settore ha invitato il Sindaco del Comune di Aversa ed il Commissario Straordinario dell'A.S.L. di Caserta di fornire notizie sull'avvenuta chiusura della farmacia, ai fini dell'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- c. che con nota di prot.n. 27549 del 13/10/2010, il Commissario Straordinario dell'A.S.L. di Caserta ha rappresentato che il TAR Campania, sulla richiesta di decreto cautelare *ante causam* proposto dalla dott.ssa Pragliola per l'annullamento dei provvedimenti dirigenziali dell'A.S.L. di Caserta, con decreto cautelare n. 2020 del 7/10/2010, ha accolto l'istanza;
- d. che all'esito della citata lettera di questo Settore di prot.n. 2010.819518 del 12/10/2010, il Legale della Dott.ssa Pragliola, con telefax in data 13/10/2010, acquisito in pari data al prot.n. 2010.0819892, ha trasmesso il suddetto decreto cautelare, invitando il Settore a darne immediata comunicazione alle Autorità destinatarie della lettera medesima;

**VISTO** il verbale di constatazione eseguita presso la farmacia "Edda Diana" dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Caserta in data 13 ottobre 2010 per la verifica del rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie – Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie, trasmesso al Settore con nota di prot.n. 0761/2-4 in pari data ed acquisito al prot.n. 2010.0830052 del 15/10/2010, dal quale si rileva:

- a. l'avvenuta nomina, da parte della Dott.ssa Pragliola, di un farmacista sostituto nella conduzione della farmacia per il tempo di durata della propria infermità, certificata in data 29/9/2010 con una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni;
- b. l'inottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lett. a) della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362, relativo all'autorizzazione, da parte della competente ASL, della sostituzione temporanea con altro farmacista nella conduzione professionale della farmacia;

#### **CONSIDERATO:**

- a. la sospensione dall'esercizio della professione di farmacista irrogata, all'esito di procedimento disciplinare instaurato ai sensi del D.P.R. n. 221 del 5/4/1950, fa venir meno, seppure in via temporanea, uno dei presupposti per le gestione della farmacia, qual è l'iscrizione all'albo dei farmacisti;
- b. qualora il titolare perda, anche solo per un periodo, i requisiti per l'esercizio dell'attività farmaceutica, non può sostituire altri a se stesso in quanto la sostituzione per motivi di salute del titolare non comporta un trasferimento della concessione e costituisce solo lo strumento giuridico per ovviare all'esistenza di meri impedimenti materiali (e non giuridici) che inibiscono al titolare della farmacia di esercitare l'attività;
- c. la necessità della persistenza in capo al titolare dei requisiti necessari per l'espletamento dell'attività farmaceutica quale presupposto per l'esercizio della facoltà di sostituzione prevista dall'art. 11 della legge n. 475 del 1968 comporta che, quando nel corso del rapporto tali requisiti vengano meno, cessa la legittimazione del sostituto per il nesso di derivatività che caratterizza la sua posizione giuridica rispetto a quella del titolare;

**RITENUTO** per le suesposte motivazioni, di dover disporre la sospensione del Decreto Dirigenziale n. 27 SAN/STAP – CE del 21.02.2006 per l'intera durata della sospensione cautelare disposta all'esito del procedimento disciplinare e, pertanto, fino al 31/10/2010, con contestuale chiusura della farmacia urbana 2ª sede del Comune di Aversa;

#### **VISTI:**

- il T.U.LL.SS. 27.07. 1934, n. 1265;  
il D.P.R. 14.01.1972, n. 4;  
il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275;  
la L. 2.04.1968, n. 475;  
la L. 8.11.1991, n. 362 e successive modifiche ed integrazioni;  
le LL.RR. 15.5.1975, n. 29; 5.06.1975, n. 61; 8.03.1985, n. 13;  
la L.R. 4.07.1991, n. 11;  
la L.R. n. 24 del 29/12/2005;

#### **D E C R E T A**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di sospendere** l'efficacia del Decreto Dirigenziale n. 27 SAN/STAP – CE del 21.02.2006, con il quale la dott.ssa Carolina Pragliola, farmacista, nata ad Aversa (CE) il 06.09.1968, ed ivi residente alla Piazza Ferrovia, nr. 4 – c.f. PRG CLN 68P46 A512O -, è stata autorizzata a gestire quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L. 362/91 e art.12 L. 475/68, la farmacia urbana 2ª sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Aversa (CE), ubicata alla Via Sanfelice, nr.

8, per l'intera durata della sospensione cautelare disposta dal Ministero della Salute - Commissione Centrale per esercenti le Professioni Sanitarie e, pertanto, fino al 31/10/2010;

2. **di disporre** l'immediata chiusura della suddetta farmacia fino al 31/10/2010;

3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:

- alla dott.ssa Carolina Pragliola per notifica ed ottemperanza;
- all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20 - Settore Farmaceutico;
- all'ASL di Caserta
- al Sindaco del Comune di Aversa;
- al Comando Carabinieri- Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli;
- al Tribunale di Caserta - Procura di Santa Maria Capua Vetere;
- all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi della L.R. 05/06/1975, n.61.

Dott. Mario Vasco